

**DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA,  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HELP DESK  
INFORMATICO E DESKTOP MANAGEMENT PER LE  
NECESSITA' DELLA ASL ROMA 2, PER LA DURATA DI 36  
MESI, OLTRE AD ULTERIORI ED EVENTUALI 12 MESI DI  
RINNOVO.**

**Allegati:**

- Allegato 1.1 - Schema istanza di partecipazione e dichiarazioni amministrative
- Allegato 1.2 - Schema Offerta Economica, e sub allegato:
  - Sub all. 1.2.A - Modulo di dettaglio Offerta Economica
- Allegato 1.3 - Schema di Contratto, e sub allegati:
  - Sub all. 1.3.B - Atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali
  - Sub all. 1.3.C - Dichiarazione di accettazione delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 2

## INDICE

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
<b>2.1 Documenti di gara</b> .....	3
<b>4.1 Chiarimenti</b> .....	4
<b>4.2 Sopralluoghi</b> .....	4
<b>4.3 Comunicazioni</b> .....	4
<b>4.4 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta</b> .....	5
5. OGGETTO DELL’APPALTO.....	5
6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
<b>6.1 Durata</b> .....	6
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
8. REQUISITI GENERALI.....	7
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
<b>9.1 Requisiti di idoneità</b> .....	8
<b>9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria</b> .....	8
<b>9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale</b> .....	9
<b>9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</b> 10	
<b>9.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</b> .....	12
10. AVVALIMENTO.....	12
11. SUBAPPALTO.....	13
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	16
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
<b>16.1 Domanda di partecipazione</b> .....	19
<b>16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)</b> .....	20
<b>16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo</b> .....	21
17. OFFERTA TECNICA.....	25
18. OFFERTA ECONOMICA.....	26
<b>18.1 Dettaglio di Offerta Economica</b> .....	26
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
<b>19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica</b> .....	27
<b>19.2 Metodo di attribuzione dei punteggi tecnico-economici</b> .....	27
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

## 1. PREMESSE

Con **Deliberazione n. 1446 del 04.07.2019**, questa Amministrazione ha deliberato di affidare, mediante una **procedura aperta l'affidamento dei servizi per le necessità della ASL Roma 2, per la durata di 36 mesi, oltre ad ulteriori ed eventuali 12 mesi di rinnovo.**

Pertanto l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 lett. b-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.lgs 32/2019 (in seguito “Codice”).

Il luogo di svolgimento della concessione è ITI43.

CIG : 79695329D9.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è dott. Giovanni Profico. L'Azienda con apposito atto deliberativo nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101 del Codice nonché in ottemperanza a quanto disposto con Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento ad oggetto “*Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”.

Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SATER - Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito denominato “Sistema”) accessibile all'indirizzo:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application>

Le modalità di registrazione, accesso ed utilizzo del sistema da parte degli operatori economici sono disponibili nella pagina “*Manuali per gli Operatori economici*” all'indirizzo:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

#### 1. **Disciplinare di gara:**

- Allegato 1.1 - Schema istanza di partecipazione e dichiarazioni amministrative
- Allegato 1.2 - Schema Offerta Economica, e sub allegato:
  - *Sub. all. 1.2.A* - Modulo di dettaglio Offerta Economica
- Allegato 1.3 - Schema di Contratto, e *sub allegati*:
  - *Sub. all. 1.3.B* - Atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali
  - *Sub. all. 1.3.C* - Dichiarazione di accettazione delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 2

#### 2. **Capitolato Speciale d'appalto**

#### 3. **Capitolato Tecnico**

#### 4. **Bandi di gara**

**La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SATER accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application> accedendo all'area riservata con le credenziali ottenute in fase di registrazione, nella cartella “Bandi”**

**I principali documenti di gara sono disponibili altresì sul sito aziendale [www.aslroma2.it](http://www.aslroma2.it) nella sezione “Bandi e Avvisi”.**

#### **4.1 Chiarimenti**

Le eventuali richieste di informazioni complementari, dovranno essere inoltrate dalle concorrenti, esclusivamente attraverso la Sezione “*Quesiti*”, entro il termine previsto, specificato nella piattaforma telematica.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Data Termine Risposta Quesiti*”, sarà pubblicato sulla piattaforma.

Si evidenzia che l’Azienda potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato “*Quesiti*” per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la PEC: [protocollo.generale@pec.aslroma2.it](mailto:protocollo.generale@pec.aslroma2.it) per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici di alcun tipo.**

Per problematiche tecniche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 800-810799 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 09:00-13:00 14:00-18:00.

#### **4.2 Sopralluoghi**

Le richieste per effettuare i cinque sopralluoghi preliminari previsti nel Capitolato Tecnico dovranno essere esclusivamente inoltrate alla stazione appaltante tramite la sezione “*Quesiti*” entro sette giorni prima del termine ultimo per le richieste di chiarimenti, con il vincolo di accorpate almeno due sedi nella stessa giornata: nelle richieste dovranno quindi essere specificate le date proposte per i sopralluoghi (massimo due date) e le sedi oggetto di sopralluogo. Eventuali richieste pervenute con altri mezzi e, parimenti, eventuali richieste pervenute al di fuori del *timing* sopra specificato non potranno essere accettate.

#### **4.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica. È necessario inserire e/o verificare la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’apposito

campo. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**IMPORTANTE:** L'Azienda potrà utilizzare l'ambiente "Quesiti" anche per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.

**Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.**

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **4.4 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta**

Per partecipare alla presente procedura l'Operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica indicata all'interno del disciplinare telematico di gara.

### **5. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto è costituito da n. 1 lotto.

L'oggetto dell'appalto, come specificato dettagliatamente nel Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico, è riferibile al seguente ambito:

**Tabella n. 1**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo IVA inclusa
1	SERVIZI DI HELP DESK INFORMATICO E DESKTOP MANAGEMENT	72253100-4	P	<b>€ 1.903.200,00 (36 mesi) + € 634.400,00 (per eventuali 12 mesi di rinnovo)</b>

- **Oneri per la sicurezza derivanti dall'interferenza con l'attività sanitaria stimati dalla ASL Roma 2: pari a € 0,00**

Circa la valutazione ricognitiva dei rischi standard e dei costi relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Azienda ha valutato l'assenza di rischi da interferenza; gli interventi sulle postazioni di lavoro dovranno essere programmati in funzione

delle attività sanitarie in atto, mediante predisposizione di specifici cronoprogrammi degli interventi previsti.

Non essendoci rischi da interferenza non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI; sussiste, invece, il solo obbligo di scambio delle informazioni relative alla sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del già citato D.Lgs. 81/2008, in adempimento del quale si rimanda al *“Documento informativo per appaltatori Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08”*, presente sulla piattaforma telematica e che i concorrenti dovranno firmare digitalmente.

## **6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **6.1 Durata**

Ai fini del computo della durata della concessione, l'Azienda, ha previsto che la durata iniziale dell'appalto è di **36 mesi (3 anni)** decorrenti dalla data di stipula del contratto, più ulteriori 12 mesi per eventuale rinnovo.

### **6.2 Vicende modificative del contratto**

Ai fini delle vicende modificative si rinvia a quanto previsto all'articolo 106 del codice.

La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di rinnovo, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero



dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 172 del codice per soddisfare le condizioni di partecipazione l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro.

### 9.1 Requisiti di idoneità

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto. Si rinvia a quanto previsto all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e ai mezzi di prova di cui all'allegato XVII del D.lgs. 50/2016

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova di tale requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.lgs. 81/2008;
- d) mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende e/o della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.**

### 9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- e) **Fatturato globale annuo** - riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) - pari al valore della base d'asta;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice:

- Almeno n. 1 idonea referenza bancaria da inserire nella Documentazione Amministrativa;
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa comprensivi della ricevuta di deposito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA comprensivi della ricevuta di deposito;



- ogni altro qualsivoglia documento ritenuto utile;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- f) **fatturato specifico** - riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) - per un valore pari al 50% dell'importo totale della base d'asta.

Tale requisito è richiesto data la natura e peculiarità del contratto nascente dal presente affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- **almeno 1 idonea referenza bancaria** da inserire nella Documentazione Amministrativa;
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa comprensivi della ricevuta di deposito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA comprensivi della ricevuta di deposito;
- ogni altro qualsivoglia documento ritenuto utile;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- g) possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c), del Codice, della seguente copertura assicurativa RCT/RCO e contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 2.000.000 e segnatamente non inferiore a € 1.000.000 per sinistro;

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza.

### 9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- h) esecuzione nell'ultimo triennio delle seguenti attività:

- aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 83 e 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- elenco dei servizi svolti, e produzione dell'originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione a richiesta dell'Amministrazione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- elenco dei servizi svolti, e produzione dell'originale informatico o copia autentica (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, autenticata con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione a richiesta dell'Amministrazione;

- i) possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al oggetto di gara;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

**Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.**

#### **9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al **punto 9.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende e/o della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di cui al **punto 9.1 lett. d)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 9.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 9.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Si specifica altresì che l'idonea referenza bancaria deve essere presentata da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RCT/RCO e contro i rischi professionali di cui al **punto 9.2 lett. g)** deve essere soddisfatto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete.

Il requisito di cui al **punto 9.3, lett. h)** dovrà essere soddisfatto dalla mandataria.

Il requisito di cui al **punto 9.3, lett. i)** dovrà essere soddisfatto:

- per la parte relativa ai lavori eseguiti nel triennio dall'impresa che, nel raggruppamento costituito o costituendo e/o nel caso di imprese consorziate/consorziande o GEIE, aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete, materialmente assumerà l'esecuzione dei lavori;
- per la parte relativa ai servizi eseguiti nel triennio dall'impresa che, nel raggruppamento costituito o costituendo e/o nel caso di imprese consorziate/consorziande o GEIE, aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete, materialmente assumerà l'esecuzione del servizio;

Il requisito di cui al **punto 9.3, lett. l)** dovrà essere soddisfatto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete.

## 9.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di concessione di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al **punto 9.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Aziende e/o della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al **punto 9.1 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'operatore economico indica nel **DGUE (Parte II, Sezione C)** la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Le imprese ausiliarie, a loro volta, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste nella **Parte II Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI**.

Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

**Non** deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 11. SUBAPPALTO.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle indicate al comma 3 dell'articolo 106 del Codice.

Gli operatori economici, **tranne le microimprese, piccole e medie imprese**, hanno l'obbligo di indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori in sede di gara.

A tal fine l'operatore economico indica nel **DGUE (Parte II, sezione D)** le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e inoltre indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il

proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella **Parte II Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI.**

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 106 l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

E' vietato il subappalto delle prestazioni affidate in subappalto. Atteso l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e se del caso provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

## **12. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore della concessione, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

**BNL – Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020**, specificando la causale del versamento;



- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).



Il documento in formato digitale deve essere inserito all'interno della documentazione Amministrativa.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto previsto con delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

### 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La Documentazione deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 26.09.2019** esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così composta:

- **Documentazione amministrativa**
- **Offerta tecnica**
- **Offerta economica**

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una offerta nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai **paragrafi 16.1 (Domanda di partecipazione), 16.3 (Dichiarazioni integrative) e 18, lett. a) (Offerta economica)** dovranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente disciplinare, predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma gara.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese si richiede la traduzione con asseverazione.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione dalla procedura di gara.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) **sono sanabili;**
- Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione **non superiore a dieci giorni.**

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto, specificato sulla piattaforma telematica, il Concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) la Documentazione Amministrativa, la quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e quanto richiesto e disciplinato nel presente atto.

Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della concorrente i cui poteri risultino dalla dichiarazione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione di carattere economico.

### 16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1.1 – *Istanza di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative* al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Al fine della compilazione del DGUE, le ditte concorrenti dovranno utilizzare la versione elettronica che i Servizi della Commissione Europea hanno messo a disposizione gratuitamente al link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl>.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PassOE dell'ausiliaria;

### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PassOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D parte III del DGUE). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16.3.1 del presente disciplinare.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 9.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

### **16.3.1 Dichiarazioni integrative**



Ciascun concorrente rende le dichiarazioni secondo il modello di cui all'Allegato 1.1 – *Istanza di partecipazione e schema dichiarazioni amministrative* al presente disciplinare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n.2239 del 7 dicembre 2017 reperibile sul sito aziendale [ww.aslroma2.it](http://ww.aslroma2.it) nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", punto 21.4 --> Archivio Provvedimenti aziendali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice (cfr. *sub. All. 1.3.C* allo "*Schema di contratto*" *All. n. 1.3 al presente disciplinare*) pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia competente territorialmente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);
7. dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici procedura.

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"**

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dall'Azienda attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;



11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal nuovo Regolamento Europeo denominato per brevità GDPR n. 2016/679/UE in materia di gestione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare pubbliche rilasciati dal Tribunale competente territorialmente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.**

Fatto salvo quanto già indicato con riferimento all’effettuazione e documentazione del sopralluogo obbligatorio, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.1 devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consortio Ordinario o dal Consortio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie. Le ditte indicate come subappaltatrici devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo 16.3.1.

**16.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente inoltre allega altresì:

15. PassOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria, in caso di subappalto anche il PassOE dell’impresa subappaltatrice;
16. Ricevuta del pagamento del contributo dovuto all’ANAC,
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
18. almeno una dichiarazione bancaria, idonea e circostanziata all’oggetto della concessione;
19. documentazione richiesta al **punto 9.1., lett. c)**;
20. documentazione richiesta al **punto 9.2., lett. g) e punto 9.3. lett. h), i), l)**;
21. Schema di Contratto e sub allegati (*Allegato 1.3 al presente disciplinare*);

22. Verbale dei chiarimenti;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice**

23. originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
24. copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
25. originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di conformità del sistema di qualità di cui al **punto 9.3 lett. i)**;

**16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **17. OFFERTA TECNICA**

Entro il termine previsto, specificato sulla piattaforma telematica, il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), **a pena di esclusione**, il progetto tecnico consistente in una relazione tecnica a commento

dell'organizzazione del servizio secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di merito da assegnare sulla base di quanto indicato nella tabella relativa ai criteri di valutazione riportata nell'art. 19.2 lett. B) del presente disciplinare.

Per ogni criterio di valutazione presente in tale tabella l'impresa concorrente dovrà indicare la rispondenza allo stesso. L'impresa concorrente dovrà inoltre specificare i paragrafi all'interno della relazione tecnica presentata. Il progetto tecnico, in formato A4, non dovrà eccedere nel complesso cento pagine composte da una sola facciata, eventuali allegati esclusi.

La Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra indicato.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

## 18. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica deve essere predisposta **a pena di esclusione**, secondo le tempistiche specificate sulla piattaforma telematica, e deve contenere i seguenti elementi:

a) *“Importo triennale totale”* al netto degli oneri per la sicurezza al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Le cifre verranno prese in considerazione fino a due decimali.

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1. **Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta.**

### 18.1 Dettaglio di Offerta Economica

Entro il termine previsto, specificato sulla piattaforma telematica, il Concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) l'offerta economica:

a) File in formato compresso (.zip) denominato *“Dettaglio\_Offerta\_Economica.zip”* contenente, in formato Excel firmato digitalmente, il file *“1.2a Modulo dettaglio offerta economica.xls”* (*“Modulo di dettaglio Offerta Economica”*) (*All. n. 1.2.A*).

In caso di discordanza fra i dati economici inseriti nel file Excel e nello Schema Offerta Economica, prevarrà quanto indicato nel primo file.

In caso di discordanza fra il valore economico inserito a sistema (piattaforma telematica) e quello riportato nel file Excel farà fede il primo.

A tal fine, nel *“Modulo di dettaglio Offerta Economica”* in formato Excel dev'essere indicato quanto segue:

- *“Canone Mensile”* offerto per il servizio relativo ad ogni tipologia di lavorazione indicate, in cifre al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- *“Importo triennale totale”* del servizio offerto (prodotto fra gli importi unitari ed il numero (36) di mensilità previste), in cifre al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- Percentuale in vigore dell'IVA dovuta;

- Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al par. 18, lett. b), non soggetti a ribasso;
- Stima dei costi della manodopera, di cui al par. 18, lett. c), non soggetti a ribasso.

Le cifre verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) File in formato compresso (.zip) denominato “*Adempimenti\_Imposta\_Bollo.zip*” contenente, in formato PDF firmato digitalmente (p7m), la scansione del “Modulo di Offerta Economica” (allegato 1.2 al presente Disciplinare di Gara), sul quale dovrà essere preventivamente applicata la marca da bollo del valore corrente opportunamente annullata, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante dell’Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione amministrativa.

**Le offerte presentate dalle Imprese si intendono irrevocabili. Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto.**

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. Tale scelta è motivata dal fatto che il servizio oggetto di gara prevede linee di attività (Help Desk informatico, Desktop Management) che devono essere svolte da personale qualificato in possesso di appropriate competenze ed esperienza, come dettagliatamente richiesto nel Capitolato Tecnico al par. 4.1 (“*Figure professionali*”).

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 19.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Per i concorrenti esclusi non si procede all’attribuzione del punteggio economico.

### 19.2 Metodo di attribuzione dei punteggi tecnico-economici.

L’aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell’art. 95, comma 2) e 10 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato ed integrato dall’art. 60 comma 10 bis del D.lgs 56/17, da apposita Commissione giudicatrice, a favore dell’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:

- A) Elemento qualitativo punti 70/100  
 B) Elemento economico punti 30/100

## A) Elemento qualitativo

Il punteggio riservato alla qualità (max 70 punti), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione presentata dalle concorrenti in ordine ai criteri e subcriteri appresso evidenziati:

Criteri	Subcriteri	Punteggio max
1. Progetto del servizio	1.1. Livello qualitativo del personale proposto	12
	1.2. Organizzazione delle attività nel periodo di subentro	6
	1.3. Organizzazione delle attività durante l'intero progetto, dopo la fase di avvio	6
	1.4 Aumento dei quantitativi di giornate previste	4
	1.5. Organizzazione e gestione del magazzino attrezzature informatiche per il DTM (Desktop Management)	8
	1.6. Piano di adattamento all'innovazione tecnologica e/o eventuale nuova organizzazione aziendale	5
	1.7. Piani di formazione del personale e formazione continua del personale in servizio	5
2. Controllo qualitativo e quantitativo dell'attività degli operatori	2.1. Sistema di controllo qualità del servizio erogato (customer satisfaction) per la determinazione di indicatori di qualità	8
	2.2. Sistema di rilevazione delle attività svolte	2
3. Soluzioni organizzativo-gestionali e soluzioni migliorative	3.1. Soluzioni e procedure volte a favorire la comunicazione nei confronti dell'utenza (feedback sulle richieste utente aperte)	3
	3.2. Soluzioni e procedure per la gestione e aggiornamento del censimento informatico (Asset Management informatico)	3
	3.3. Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione	3
4. Connotazione dell'azienda concorrente nel contesto del servizio richiesto	4.1. Organigramma	2
	4.2. Referenze in ambito sanitario ed esperienze maturate in tale ambito da parte del personale proposto	3
<b>Totale punteggio tecnico:</b>		<b>70</b>

Per ogni subcriterio costituente la qualità, ciascun membro della Commissione attribuirà un punteggio di preferenza secondo la seguente scala di valutazione:

VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA
INSUFFICIENTE	0
SCARSO	1
SUFFICIENTE	2
DISCRETO	3
BUONO	4
OTTIMO	5

Una volta terminata la suddetta valutazione, la Commissione procederà a trasformare i punteggi di preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1, in accordo al seguente procedimento:

- per il k-esimo subcriterio si sommano i punteggi di preferenza attribuiti dai membri della Commissione a ciascuna delle N ditte concorrenti, ottenendo i valori  $S_{(1,k)}, S_{(2,k)}, \dots, S_{(N,k)}$
- le sommatorie  $S_{(i,k)}$  relative all'i-esimo concorrente e al k-esimo subcriterio vengono quindi normalizzate nell'intervallo [0; 1] rapportandole alla sommatoria più alta  $S_{k(max)}$ , ottenendo i valori normalizzati  $V_{ik}$  (riparametrazione punteggi tecnici):

$$S_{k(max)} = \max\{S_{(1,k)}, S_{(2,k)}, \dots, S_{(N,k)}\}$$

$$V_{ik} = \frac{S_{(i,k)}}{S_{k(max)}}$$

dove:

$V_{ik}$  = valore del coefficiente ottenuto dal concorrente i-esimo per il k-esimo subcriterio (valore normalizzato nell'intervallo [0; 1] )

I coefficienti  $V_{ik}$  così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogni elemento qualitativo (subcriterio), dando luogo ai punteggi qualitativi per ciascuno degli N concorrenti (metodo aggregativo compensatore):

$$PQ_i = \sum_{k=1}^K V_{ik} \cdot p_k \quad (i = 1, \dots, N)$$

dove  $p_k$  è il punteggio massimo per il k-esimo subcriterio e  $K$  è il numero complessivo di subcriteri.

I punteggi qualitativi così ottenuti verranno riparametrati al valore previsto (70) per i punti qualitativi in palio (cd "doppia riparametrazione"):

$$PQ_{max} = \max\{PQ_1, PQ_2, \dots, PQ_N\}$$

$$PQ'_i = \frac{PQ_i}{PQ_{max}} \cdot 70$$

dove:

$PQ'_i$  = valore riparametrato per il punteggio tecnico del concorrente i-esimo ( $i = 1, \dots, N$ )

La doppia riparametrazione riguarderà solo i punteggi qualitativi totali e non i punteggi qualitativi ottenuti per ciascun subcriterio di valutazione.

Tutti i calcoli per i punteggi qualitativi verranno eseguiti senza arrotondamenti intermedi, ossia con la massima precisione possibile; verrà fatto un unico arrotondamento finale ai millesimi di punto (tre cifre significative dopo la virgola).

L'esclusione dei concorrenti per mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento (36) verrà effettuata dopo la doppia riparametrazione. Parimenti, nella verifica di anomalia delle offerte (v. oltre, par. 23) verranno considerati i punteggi qualitativi calcolati dopo la doppia riparametrazione.



## B) Elemento economico

Il punteggio attribuito al prezzo (max 30 punti) verrà calcolato con il criterio inversamente proporzionale con algoritmo bilineare, come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 2, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Secondo tali indicazioni, al concorrente  $i$ -esimo ( $i = 1, \dots, N$  dove  $N$  è il numero di concorrenti) verrà attribuito un punteggio economico pari a:

$$PE_i = 30 \cdot C_i \quad (i = 1, \dots, N)$$

ove  $C_i$  è il coefficiente moltiplicativo (compreso nell’intervallo tra 0 e 1) attribuito all’ $i$ -esimo concorrente, con:

$$C_i = X \cdot \frac{R_i}{R_{media}} \quad (per R_i \leq R_{media})$$

$$C_i = X + (1 - X) \cdot \frac{R_i - R_{media}}{R_{max} - R_{media}} \quad (per R_i > R_{media})$$

e dove:

$X = 0,80$

$R_i$  = ribasso percentuale del concorrente  $i$ -esimo calcolato sulla base d’asta:  $R_i = \frac{P_{base} - O_i}{P_{base}}$

$P_{base}$  = prezzo a base d’asta (in Euro, IVA esclusa)

$O_i$  = offerta economica del concorrente  $i$ -esimo (in Euro, IVA esclusa)

$R_{max}$  = massimo ribasso tra le offerte economiche ricevute:

$$R_{max} = \max \{R_1, R_2, \dots, R_N\}$$

$R_{media}$  = media dei ribassi delle offerte ricevute:

$$R_{media} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i$$

Tutti i calcoli per i punteggi economici verranno eseguiti senza arrotondamenti intermedi, ossia con la massima precisione possibile; verrà fatto un unico arrotondamento finale ai millesimi di punto (tre cifre significative dopo la virgola).

Il punteggio complessivo attribuito al concorrente  $i$ -esimo sarà la somma del punteggio qualitativo riparametrato e del punteggio economico:

$$P_i = PQ'_i + PE_i \quad (i = 1, \dots, N)$$

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Con apposito atto deliberativo, la ASL Roma 2, successivamente alla scadenza fissata, specificata sulla piattaforma telematica (“*Termine Presentazione Offerta*”), provvederà alla nomina del Seggio e della Commissione giudicatrice.

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell’ora specificata sulla piattaforma telematica, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC **almeno 3 giorni** prima della data fissata.

Il Seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il loro tempestivo deposito e la loro integrità.

Una volta aperte, procederà a controllare la completezza della Documentazione Amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantito dall’utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

## 22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della *Documentazione Amministrativa* e adottato il relativo provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Viene, quindi, redatta la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione di gara.

La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria di gara il sistema provvederà a redigere in automatico le risultanze relative alla verifica dell'anomalia in esito alle quali, la Commissione di gara provvederà a richiedere le giustificazioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/20016, così come modificato dall'art. 62 del D. Lgs. n. 56/2017. La verifica sulle offerte anormalmente basse verrà svolta dal RUP.

Eventuali contestazioni relative all'assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice dovranno essere inoltrati in forma scritta tramite PEC, successivamente all'aggiudicazione.

L'Ente appaltante, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95), comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- c) ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore delle Azienda interessata, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante o dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante *oppure* in modalità elettronica, mediante scrittura privata per i contratti sottosoglia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il Concessionario dovrà presentare, in sede di stipula del contratto, il proprio Manuale di Autocontrollo che sarà eventualmente integrato entro 30 giorni dall'inizio del servizio in conformità al Reg. CE n. 852/2004.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, oggetto di trattamento, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, ai sensi del combinato disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché dalla normativa 2016/679/UE (Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR").

In ordine a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 20 del Capitolato Speciale d'appalto, la Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione. A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "**Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali**", sub. Allegato 1.3.b e parte integrante della Bozza schema di contratto (*Allegato n. 1.3 al disciplinare di gara*).

Infine, i concorrenti dovranno firmare digitalmente l'informativa della ASL Roma 2 ai Fornitori in materia di privacy, la quale è presente sia sulla piattaforma telematica che sul sito pubblico della ASL Roma 2 all'indirizzo:

<http://www.aslroma2.it/attachments/article/359/Informativa%20Fornitori.pdf>

Tale informativa è stata predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa Flori Degrassi**